

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

443 / 2025 del 11/12/2025

Oggetto: CONVENZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI UN MEZZO SU GOMMA PER L'ATTIVITA' DI TRASPORTO SANITARIO DELL'ASST DI MANTOVA

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI UN MEZZO SU GOMMA PER L'ATTIVITA' DI TRASPORTO SANITARIO DELL'ASST DI MANTOVA

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

DATO ATTO che AREU, tramite L'AAT 118 di Mantova fornisce all'A.S.S.T. di Mantova puntuale supporto sui trasporti interni e secondari esterni mettendo a disposizione in mezzo su gomma non impegnato in altre attività;

CONSIDERATO che Rispetto alle esigenze dell'A.S.S.T., è intenzione delle Parti attivare un rapporto di collaborazione avente ad oggetto la messa a disposizione da parte di AREU, in favore dell'ASST, di un mezzo di trasporto sguarnito di equipaggio, in modo tale da non dover ricorrere a puntuali richieste nelle more della disponibilità.

DATO ATTO che l'accordo definito tra le parti prevede che:

- A.R.E.U. mette a disposizione all'A.S.S.T. di Mantova – che accetta per sé e per i propri aventi causa – un'Autoambulanza immatricolate ai sensi del D.M. n. 553 del 17.12.1987, del D.M n. 487 del 20.11.1997, sguarnito di equipaggio per i trasporti sanitari (interni e/o esterni) di cui necessiti l'A.S.S.T;
- ASST si impegna a sostenere e rimborsare ad AREU gli oneri relativi all'assicurazione RC Auto e alla manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, per un importo quantificato a Euro 500,00 (cinquecento/00) al mese, per l'intera durata dell'accordo.

ACQUISITO il parere favorevole della S.S.D. Logistica, Magazzino e Unità Mobili;

RITENUTO, pertanto, opportuno approvare la convenzione allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che l'accordo ha durata di anni uno con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione, con esclusione del tacito rinnovo;

PRESO ATTO che il Proponente il procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, la convenzione tra AREU e l'ASST di Mantova per la messa a disposizione di un mezzo su gomma per l'attività di trasporto sanitario dell'ASST di Mantova, allegato e parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che l'accordo definito tra le parti prevede che:
 - A.R.E.U. mette a disposizione all'A.S.S.T. di Mantova – che accetta per sé e per i propri aventi causa – un'Autoambulanza immatricolate ai sensi del D.M. n. 553 del 17.12.1987, del D.M n. 487 del 20.11.1997, sguarnito di equipaggio per i trasporti sanitari (interni e/o esterni) di cui necessiti l'A.S.S.T.;
 - ASST si impegna a sostenere e rimborsare ad AREU gli oneri relativi all'assicurazione RC Auto e alla manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, per un importo quantificato a Euro 500,00 (cinquecento/00) al mese, per l'intera durata dell'accordo;
3. di stabilire che il predetto accordo ha durata di anni 1 (uno), con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione e con esclusione del tacito rinnovo;
4. di dare atto che dal presente provvedimento derivano introiti presunti pari ad € 6.000,00 da registrare nel bilancio dell'Agenzia al conto 30.10.51.95 "ALTRI PROVENTI PER CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI VARI ATS/ASST/IRCCS DELLA REGIONE", così suddivisi:

Anno	importo
2025	€ 500,00
2026	€ 5.500,00

5. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
6. di dare atto che il Referente operativo del contratto è il Direttore della SSD Logistica, Magazzino e Unità Mobili;
7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Per il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti come da delega acquisita agli atti dell'Agenzia Maurizio Migliari

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

CONVENZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI UN MEZZO SU GOMMA PER

L'ATTIVITA' DI TRASPORTO SANITARIO DELL'ASST DI MANTOVA

TRA:

L'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (A.R.E.U.) con sede legale in

Milano, Via A. Campanini n. 6, Cap 20124, P. IVA e C.F. 11513540960, PEC

protocollo@pec.areu.lombardia.it, in persona del legale rappresentante

pro tempore, dott. Massimo Lombardo, in qualità di Direttore Generale (di

seguito, anche AREU);

E

L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (A.S.S.T.) DI MANTOVA con sede in

46100 Mantova, in Strada Lago Paiolo n. 10, P.IVA 02481840201, PEC

protocollogenerale@pec.asst-mantova.it, in persona del legale

rappresentante pro tempore dott.ssa Anna Gerola, in qualità di Direttore

Generale (di seguito anche ASST).

di seguito congiuntamente indicate anche quali "le Parti".

PREMESSO CHE:

- AREU, tramite L'AAT 118 di Mantova fornisce all'A.S.S.T. puntuale supporto sui trasporti interni e secondari esterni mettendo a disposizione in mezzo su gomma non impegnato in altre attività;
- Rispetto alle esigenze dell'A.S.S.T., è intenzione delle Parti attivare un rapporto di collaborazione avente ad oggetto la messa a disposizione da parte di AREU, in favore dell'ASST, di un mezzo di trasporto sguarnito di equipaggio, in modo tale da non dover ricorrere a puntuali richieste nelle more della disponibilità.
- Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.

presente atto, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1. Oggetto e destinazione d'uso

- 1.1. L'A.R.E.U. mette a disposizione all'A.S.S.T. di Mantova – che accetta per sé e per i propri aventi causa – un mezzo di trasporto su gomma sguarnito di equipaggio per i trasporti sanitari (interni e/o esterni) di cui necessiti l'A.S.S.T.
- 1.2. ASST ha l'obbligo di restituire il mezzo alla scadenza pattuita.

Art. 2. Obbligazioni delle parti

- 2.1. AREU è tenuta a mettere a disposizione di ASST un'Autoambulanza immatricolate ai sensi del D.M. n. 553 del 17.12.1987, del D.M n. 487 del 20.11.1997, e sguarnita di equipaggio.
- 2.2. ASST è tenuta a custodire e a conservare il mezzo con la diligenza del buon padre di famiglia esclusivamente per lo scopo di cui all'art. 1.
- 2.3. ASST non può concedere a sua volta ad ulteriore soggetto l'utilizzo del veicolo messo a disposizione.
- 2.4. Se ASST non adempie agli obblighi suddetti, AREU può chiedere l'immediata restituzione del bene, oltre al risarcimento del danno.
- 2.5. Sono a carico dell'ASST eventuali autorizzazioni e/o adempimenti derivanti dalla stipulazione del presente accordo.
- 2.5. ASST si impegna a sostenere e rimborsare ad AREU gli oneri relativi all'assicurazione RC Auto e alla manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo oggetto del presente accordo, per un importo quantificato a Euro 500,00 (cinquecento/00) al mese, per l'intera durata dell'accordo.

Art. 3. Registrazione

- 3.1. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale, giusta la

previsione di cui all'art. 15 comma 2 bis, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.. ed

è soggetta:

- all'imposta di bollo, ai sensi del DPR 26.10.1972 n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" così come stabilito dalla Risoluzione 86/E del 13.03.2002 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso con oneri a carico dell'ASST che provvederà ad assolverlo tramite apposizione di marca.
- a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2º comma, del DPR 26.04.1686 n.131 e ss.mm.ii. a cura e spese della parte richiedente.

Art. 4. Durata e Recesso

4.1. Il contratto ha una durata di 1 (uno) anno con decorrenza dalla data di sottoscrizione, con esclusione del tacito rinnovo.

4.2. Entrambe le Parti potranno recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso scritto di almeno 30 giorni agli indirizzi PEC seguenti:

- Per AREU: protocollo@pec.areu.lombardia.it
- Per ASST: protocollogenerale@pec.asst-mantova.it

Art. 5. Controversie

5.1. In caso di controversie non componibili amichevolmente, le Parti convengono e stipulano la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 6. Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento

6.1 Le Parti sono tenute, in virtù della presente convenzione, al rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione, contenuto nel PIAO, e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet istituzionali), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di

un'eventuale risoluzione del rapporto.

Art. 7. Trattamento dei dati personali

7.1 La sottoscrizione della presente convenzione vale quale espressione del reciproco consenso al trattamento dati, nei termini dovuti dal presente atto ed ai sensi della disciplina vigente in materia, di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 ("GDPR").

Art. 8. Rinvio

8.1. Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, le Parti rinviano alle norme di legge in materia.

Letto, approvato e sottoscritto, *data dell'ultima sottoscrizione*.

Per l'AREU, il Direttore Generale p.t. Dott. Massimo Lombardo

Per ASST di Mantova, il Direttore Generale p.t. Dott.ssa Anna Gerola.